COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748);

Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808);

Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848);

Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002);

Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267) 353

Gargani Giuseppe, *Presidente* 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362

PAG.

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 354, 356, 357, 360

Colaianni Nicola (gruppo PDS) 358, 361

Diana Lino (gruppo DC), *Relatore* 356

Gaspari Remo (gruppo DC) 357

Imposimato Ferdinando (gruppo PDS) 355

Lazzati Marcello (gruppo lega nord) 359, 360, 361

Martucci Alfonso (gruppo liberale) 358

Paganelli Ettore (gruppo DC) 354, 358, 361

Senese Salvatore (gruppo PDS) 354, 355, 360

Sull'ordine dei lavori:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 353

Lazzati Marcello (gruppo lega nord) 353

La seduta comincia alle 16,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, sull'ordine dei lavori, l'onorevole Lazzati.

MARCELLO LAZZATI. La nostra, signor presidente, è un'opposizione costruttiva. Ciò vale però fino a un certo punto. Ormai da tempo – intanto si sono succeduti ben tre Governi – al primo punto dell'ordine del giorno in sede referente è iscritto il provvedimento in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie e l'istituzione delle preture circondariali. Lei ha avuto il nostro consenso per vedere approvato in *pole position* il provvedimento, di cui era relatore, sulle preture circondariali equiparate. Ci siamo tuttavia accorti – ci perdoni ma siamo lenti – che nonostante tale apparente *pole position*, di questo provvedimento non si discute.

Il ministro Martelli aveva riferito sulle posizioni del Governo riguardo ad una certa proposta di legge; il nuovo Governo nulla ci dice sul punto, salvo apprendere dalla stampa di progetti più o meno oscuri posti in essere. Chiediamo perciò formalmente l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare per prima la proposta di legge in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziari e l'istituzione delle preture circondariali, fermo restando che, qualora non venisse accolta la nostra proposta, esamineremo altre forme regolamentari per evitare che ci si continui a prendere in giro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dall'onorevole Lazzati.

(È respinta).

Seguito della discussione delle proposte di legge Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748); Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808); Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002); Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra ed altri: « Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; Scalia ed altri: « Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati »; Mastrantuono: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato »; Imposimato e Pecoraro Scanio: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato ».

Ricordo che nella seduta del 23 settembre scorso la Commissione aveva iniziato la discussione dell'articolo 27 della proposta di legge n. 1748, assunta come testo base per la discussione degli articoli e degli emendamenti ad esso riferiti.

Ricordo ancora una volta che, data la materia del provvedimento, tutte le eventuali votazioni si intendono effettuate in linea di principio al fine di acquisire i prescritti pareri.

Prima di proseguire nell'esame dell'articolo 27, desidero far presente al rappresentante del Governo, che in più occasioni si è lamentato per l'eccessiva consistenza dell'ordine del giorno – tema peraltro ripreso ieri da alcuni colleghi – che spesso quest'ultimo contiene un notevole numero di provvedimenti allo scopo di consentire la trattazione di altri argomenti in luogo di quelli che non possono essere esaminati, ad esempio, a causa dell'assenza del Governo. Tant'è che abbiamo utilizzato i primi tre quarti d'ora della seduta per esaminare alcuni provvedimenti in sede referente. Se questi ultimi non fossero stati iscritti all'ordine del giorno, non avremmo potuto risparmiare questo tempo.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le posso rispondere che sarei arrivato in orario, se non fossi dovuto andare di nuovo al Ministero a prendere tutti gli incartamenti riguardanti i numerosissimi argomenti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri è stato formalmente stabilito che quella di oggi sarebbe stata dedicata alla discussione dei provvedimenti in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati.

Proseguiamo pertanto nella discussione dell'articolo 27 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SALVATORE SENESE. La materia recata dall'articolo 27 ha costituito oggetto di un emendamento al disegno di legge collegato alla finanziaria, approvato dal Senato. Quale che sia la correttezza di questo modo di procedere, oggi ci troviamo di fronte ad un testo che disciplina le incompatibilità approvato in una sede che non è quella propria, ma che comunque incide sulla materia di cui dobbiamo occuparci.

Chiederei, pertanto, alla cortesia del relatore di mettere a disposizione di tutti quel testo che, ove condiviso dalla Commissione, potrebbe costituire parte dell'articolo 27 del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, ho già fatto presente alla Commissione di aver scritto una lettera su tale argomento al Presidente della Camera, il quale credo abbia interessato della cosa il Presidente Spadolini. So anche che il Governo si è fatto carico di questo incidente di stile nei rapporti tra Camera e Senato.

Per tutte queste ragioni sono determinato ad una soluzione in questa sede che, pur tenendo conto della situazione nelle forme considerate più opportune dalla Commissione, ci faccia andare avanti nell'esame dell'articolo 27.

SALVATORE SENESE. Questa è anche la mia opinione ma vorrei andare avanti sulla base della conoscenza degli argomenti in campo.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi risulta che, in relazione all'emendamento approvato al Senato, il Governo abbia preparato un suo emendamento che dovrebbe essere preso in considerazione dal Senato la prossima settimana. Esso in particolare riguarda il problema dei magistrati amministrativi e della possibilità per loro di assumere incarichi extragiudiziari. Mi sembra giusto che la Commissione sia a conoscenza di questo fatto ai fini delle determinazioni che riterrà più opportune.

ETTORE PAGANELLI. Oltre alla questione dell'emendamento approvato dal Senato, occorre prendere in considera-

zione un altro fatto nuovo che, a mio avviso, influisce sulla discussione dell'articolo 27. In attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, un regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Salvi, approvato con il parere favorevole del Governo, rappresenta un problema per il quale ho poc'anzi prospettato una soluzione che il Governo potrà eventualmente integrare, ove lo ritenga, con la presentazione di eventuali emendamenti. Esiste, però, un secondo problema costituito dalla precedente emanazione di un regolamento sulla disciplina degli incarichi nel suo complesso.

Mentre considero opportuno conoscere nei dettagli tale regolamento, ribadisco che le determinazioni assunte dal Senato non rappresentano alcun ostacolo perché la Commissione continui con rapidità i propri lavori.

FERDINANDO IMPOSIMATO. A mio avviso, non possiamo non conoscere sia la decisione assunta dalla Commissione giustizia del Senato sull'emendamento presentato dal senatore Salvi, sia il regolamento di attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993. Anche questo è infatti un provvedimento molto discutibile perché pare sia stato preparato dai magistrati amministrativi allo scopo di riservarsi la possibilità di ottenere un certo tipo di incarichi extragiudiziari.

Ritengo che il nostro sarebbe un lavoro incompleto e impreciso se dovessimo approvare norme che non tengano conto di provvedimenti altrove assunti che si intrecciano tra loro peraltro in maniera contraddittoria. Infatti, con quel regolamento il Governo ha deciso che gli incarichi extragiudiziari possono essere accordati ai magistrati amministrativi, contabili e ordinari: questo è un fatto di una gravità straordinaria. Il Governo non poteva non sapere che la nostra Commissione stava esaminando in sede legislativa un provvedimento riguardante anche le incompatibilità.

PRESIDENTE. Il Governo ha ritenuto – e poteva farlo sulla base di un decreto legislativo – di emanare un regolamento. Non dimentichiamo però che esso tale è, per cui noi possiamo senz'altro emanare una legge nei modi e nei termini che riteniamo più opportuno. Le do comunque atto dell'opportunità di tener conto di tale regolamento.

Ribadisco che le decisioni assunte al Senato non ostacolano i nostri lavori perché quest'ultimo ha per suo conto irritualmente posto in essere un atto che noi non abbiamo nessun obbligo di conoscere.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Non è certo obbligatorio, ma opportuno sì.

PRESIDENTE. Sì, ma è un'opportunità per così dire privata, mentre dell'altra la Commissione può senz'altro farsi carico.

SALVATORE SENESE. Vorrei, se possibile, sgombrare il campo da eventuali equivoci. L'esigenza prospettata dal collega Imposimato relativamente all'emendamento approvato al Senato era anche la mia: è stata immantinente soddisfatta dai solerti funzionari che hanno messo a nostra disposizione il testo dell'emendamento medesimo. Sul piano di fatto, abbiamo quindi risolto il primo problema sul tappeto.

Sul secondo, concordo perfettamente con il presidente, ma voglio cogliere l'occasione per fare un appunto al Governo. Qualche mese fa alcuni di noi hanno presentato un'interrogazione al Governo chiedendo di farci sapere che cosa stesse maturando in esecuzione della delega contenuta nell'articolo 27 del decreto legislativo richiamato dall'onorevole Paganelli. A tale interrogazione non è stata data risposta.

So bene che le interrogazioni sono tante, ma ciò non toglie che alcune siano funzionali al corretto svolgimento dei lavori parlamentari. Noi in quell'interrogazione, infatti, avevamo richiamato anche la circostanza che la Commissione

giustizia si accingeva ad esaminare la materia della responsabilità disciplinare nel cui contesto erano ricomprese previsioni normative in punto di incompatibilità.

Inviterei pertanto il Governo a rispondere, nella prima riunione utile, a quella interrogazione fornendo contestualmente il testo di questo ormai licenziato provvedimento che si trova sul tavolo del Presidente della Repubblica. Detto questo, possiamo senz'altro entrare nel merito dell'articolo 27.

LINO DIANA, *Relatore*. Dall'esame dei testi che hanno provocato questo interludio nella nostra discussione, vale a dire dell'emendamento Salvi 3.022, approvato di recente dal Senato, e del regolamento che il Governo ha emanato in esecuzione dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, a prescindere dai problemi di coordinamento indotti da questa normazione con il lavoro che noi stiamo svolgendo, scaturisce un contrasto abbastanza stridente ad esempio fra la lettera *a)* dell'emendamento Salvi – sul quale peraltro il Governo ha espresso parere favorevole – e la lettera *g)* dell'articolo 3 del regolamento più volte richiamato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 418 del 6 ottobre 1993.

Mentre nell'emendamento Salvi si stabilisce che i magistrati, intendendosi per essi sia quelli ordinari che quelli amministrativi, contabili e militari, non possono far parte di collegi arbitrali, alla lettera *g)* dell'articolo 3 del regolamento si stabilisce che i magistrati amministrativi possono assumere le funzioni di presidenti di collegi arbitrali.

In nome dell'autonomia delle due Camere, in un sistema di bicameralismo perfettissimo qual è il nostro, possiamo tenere in non cale l'emendamento Salvi al provvedimento sulla finanza pubblica. Ad esso, peraltro, improvvidamente, è stato allegato questo codicillo: a prescindere dai risvolti economici delle questioni attinenti all'incompatibilità degli incarichi, dovremmo chiederci quale sia il nesso che ha indotto l'altra Camera ad inserirvi questa materia. Comunque, poiché il Governo è il nostro interlocutore in sede legislativa, occorre che ci chiarisca qual è la linea che intende tenere almeno per i magistrati amministrativi, giacché il regolamento in questione si occupa esclusivamente di essi.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda sull'esigenza di procedere rapidamente verso l'approvazione del provvedimento all'esame della Commissione. Fa presente, però, che – a ragione o a torto – è stato approvato al Senato un certo emendamento. L'altro fatto di cui dobbiamo tener conto è che, mentre in quella sede il ministro di grazia e giustizia si è dichiarato favorevole all'emendamento, il Governo nella sua globalità ha rivisto questa impostazione e pertanto si accinge a presentare un emendamento che potrebbe consentire di superare le eventuali discrasie tra deliberazioni parlamentari e governative.

Se la Commissione lo richiede, io non mi opporrò certo al prosieguo della discussione sull'articolo 27 della proposta di legge n. 1748. Ritengo però che, ai fini della decisione finale, sarà opportuno accantonarlo perché non penso la Commissione possa decidere se non conosce nei dettagli – come neppure io in questo momento conosco – nei dettagli l'emendamento predisposto dal Governo.

PRESIDENTE. Dove verrebbe presentato questo emendamento?

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Al Senato.

PRESIDENTE. Se il Governo ritiene che una delle due Camere sia privilegiata rispetto all'altra, sono pronto fin d'ora a dimettermi: si tratta, infatti, di una questione seria che va finalmente formalizzata. Se il presidente rappresenta un elemento ostativo, il problema può essere risolto immediatamente.

Il Governo può chiedere l'accantonamento dell'articolo 27 e, se la Commissione concorda, possiamo senz'altro procedere in questo senso. Sono però fermamente contrario a rinviare l'esame del provvedimento in attesa che il Governo risolva la questione presentando un emendamento non presso la Commissione giustizia della Camera – che da tempo discute la materia – ma addirittura presso l'altro ramo del Parlamento.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il presidente non è certo un elemento ostativo ma, al contrario, costruttivo e fondamentale.

Ciò premesso, faccio presente alla Commissione che io più che dare un'informazione ed eventualmente chiedere l'accantonamento dell'articolo 27, non posso certo fare, visto che le decisioni del Governo nella sua globalità, del Presidente del Consiglio nonché dei ministri competenti vanno ben al di là delle mie possibilità di intervento.

Ritengo, però, che sia possibile raggiungere un'intesa nel senso di procedere nella discussione dell'articolo 27: nella peggiore delle ipotesi potremo sempre accantonarlo. Non credo, inoltre, che tra oggi e domani sarebbe possibile esaurire l'esame dell'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Per una ragione o per l'altra il provvedimento in esame non riesce a vedere la luce.

REMO GASPARI. Desidero far rilevare che una vicenda di questo genere non può essere risolta con le polemiche ma adottando le procedure che regolano la vita parlamentare.

La Commissione giustizia della Camera sta proficuamente lavorando su un provvedimento che abbraccia tutta la materia della responsabilità disciplinare dei magistrati e delle incompatibilità. Uno dei difetti principali del nostro modo di legiferare è quello di inserire, in provvedimenti che trattano altre materie, frammenti di disciplina giuridica; e tutti intuiamo quali siano le conseguenze per l'interprete.

Più di una volta, anche come deputato, ho richiamato l'attenzione dei Presidenti dei due rami del Parlamento sulla necessità di un coordinamento utile a far sì che una determinata materia sia trattata soltanto da una Commissione e non contemporaneamente da entrambe quelle delle due Camere. Inoltre, ho richiamato l'attenzione sull'opportunità di non frammentare le norme, nel senso che le singole materie devono essere regolate complessivamente da una sola legge, evitando di inserire norme isolate in provvedimenti *omnibus*. Questo – lo ripeto – è uno degli errori più gravi nel legiferare.

A mio giudizio, nel caso di specie, va sollevato incidente formale presso il Presidente della Camera.

PRESIDENTE. È già stato fatto per iscritto ed ho ricevuto anche risposta.

REMO GASPARI. Vorrei aggiungere che nella passata legislatura, ad iniziativa del senatore Andreatta, è stata inserita nella legge finanziaria una norma il cui scopo era quello di conferire trasparenza alla pubblica amministrazione. Essa prevedeva che tutti coloro che nell'ambito della pubblica amministrazione – magistrati compresi – rivestono incarichi devono comunicare ad un apposito ufficio della funzione pubblica, la natura, la durata e l'ammontare del compenso per ciascuno di essi. Il tutto dovrebbe costituire uno degli allegati alla relazione annuale sulla pubblica amministrazione di modo che, al di là dell'attività degli uffici che dirigono sia la giustizia amministrativa che quella ordinaria e contabile, anche un cittadino qualunque abbia la possibilità di verificare come quegli incarichi vengono retribuiti e chi li assume.

Ritengo che questa sia una disposizione importante che potrebbe essere opportunamente richiamata nell'articolo 27 del provvedimento in esame.

ETTORE PAGANELLI. Poiché ieri il presidente Gargani non era presente – comunque risulta a verbale – ribadisco anche oggi che per il gruppo della democrazia cristiana è prioritaria la discussione del provvedimento riguardante la responsabilità disciplinare dei magistrati.

ALFONSO MARTUCCI. Desidero distinguere il problema procedurale posto dalla presenza del regolamento attuativo del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dall'emendamento approvato dal Senato, da quella che è la priorità della legge.

Sul primo punto, propongo che la Commissione rediga una risoluzione, auspicabilmente a firma di tutti i gruppi, nella quale, dando atto della presenza, del contributo e della valida partecipazione del sottosegretario Binetti, si sottolineino le carenze emerse nei nostri lavori in ragione delle dichiarazioni che il ministro Conso liberamente ed autorevolmente svolge fuori di qui, senza sentire l'obbligo di informarli direttamente.

Non è certo decisione del sottosegretario che collabora con noi in questi faticosi lavori quella di far presentare un emendamento in una sede legislativa diversa da quella nella quale ci si sta da tempo occupando del tema di riferimento. Forse è bene che, al di là dei nostri sfoghi – che trovano soltanto lo sbocco della verbalizzazione – resti una decisione parlamentare *ad hoc*.

Questa per me è la prima legislatura ma ricordo, che in momenti cruciali, il precedente ministro venne a rendere conto, affrontò momenti polemici e dialettici. Noi finora non abbiamo avuto, neanche nel momento in cui è stato nominato ministro un illustre scienziato del diritto e della procedura penale, la possibilità di interloquire con lui per segnalargli, con il rispetto dovuto all'uomo ed alla funzione, nessuno degli elementi fondamentali oggetto della nostra attenzione.

Mi sembra, pertanto, che ciò debba non solo restare a verbale, ma anche formare oggetto di una risoluzione firmata da tutti i membri della Commissione. Siamo grati comunque al presidente per essersi già reso interprete di queste esigenze presso il Presidente della Camera.

Tutti abbiamo sostenuto la preminenza rispetto agli altri del provvedimento sulla responsabilità disciplinare dei magistrati. Nutro però qualche perplessità sulla possibilità di procedere nel suo esame – mi affido comunque alle decisioni del presidente – nel momento in cui registriamo che con esso si intersecano altre disposizioni. L'accantonamento è un rimedio possibile, ma non dobbiamo dimenticare che rappresenta un ritardo nello svolgimento dei lavori.

NICOLA COLAIANNI. Credo abbia fatto bene il presidente a sollevare la questione del coordinamento dei nostri lavori con quelli dell'altro ramo del Parlamento che, peraltro, diventerebbe più pressante se concludessimo l'esame degli articoli.

Di fronte all'emendamento presentato dal gruppo del PDS al Senato, il Governo ha espresso parere favorevole; cosa, questa, che francamente non mi pare debba essere drammatizzata. Dal Resoconto dei lavori del Senato risulta che era stato presentato dal Governo un emendamento riguardante tutta la materia ordinamentale giudiziaria. Tale emendamento era stato considerato dalla maggioranza eccentrico rispetto al tema; il gruppo del PDS ha quindi proposto un proprio subemendamento mirante ad intervenire con legge delegata anche sulla materia degli incarichi e delle incompatibilità dei magistrati.

Mi sembra che lo spirito sottostante all'emendamento approvato al Senato sia lo stesso che anima la nostra Commissione, vale a dire quello di dare un immediato segnale, possibilmente in questa legislatura, della volontà di intervenire sulla materia della responsabilità disciplinare dei magistrati e su quella degli incarichi.

Inoltre, come ricordava poc'anzi il collega Senese il regolamento di attuazione del decreto legislativo del 3 feb-

braio 1992, è stato pubblicato oggi sulla *Gazzetta Ufficiale* – con riferimento ad esso quale alcuni di noi hanno presentato apposita interrogazione al Presidente del Consiglio – pertanto disponiamo di una disciplina degli incarichi dei magistrati amministrativi profondamente collidente con lo spirito sottostante ad alcune delle norme all'esame della Commissione.

Mi associo, pertanto, alla proposta del presidente e del collega Paganelli di procedere nell'esame degli articoli della proposta di legge n. 1748. Se l'articolo 27 presentasse problemi rispetto ai quali il Governo intende riservarsi la presentazione di eventuali emendamenti o soltanto la possibilità di ulteriori approfondimenti, niente ci vieta di accantonarlo.

Sottolineo comunque l'opportunità che la Commissione giustizia della Camera licenzi quanto prima il provvedimento che rappresenta un segnale di razionalità per l'opinione pubblica in un momento in cui sulla stampa quotidiana assumono risalto notizie su magistrati accusati – a torto o a ragione – di determinati reati. In un simile contesto, infatti, non possiamo certo dare l'impressione che il Parlamento voglia accantonare l'esame del provvedimento concernente la responsabilità disciplinare dei magistrati.

MARCELLO LAZZATI. Signor presidente, mi sembra che, pur partendo da posizioni diverse, le sue constatazioni e le sue riflessioni accorate manifestino una contraddizione che noi abbiamo da sempre rilevato. Mi riferisco al fatto che il Governo, pur venendoci a dire che lascia alla libera espressione del Parlamento la decisione su varie materie, in realtà « sotto sotto » va avanti nel suo lavoro, che a volte sfocia in decreti e tal altra in articoli giornalistici, ma che comunque si snoda su piani differenti.

Lei poc'anzi ha toccato un problema che già noi avevamo sollevato, cioè se, al di là delle formali distinzioni, dobbiamo essere subalterni all'attività di Governo o se invece siamo nelle condizioni di lavorare liberamente.

PRESIDENTE. Mai subalterni.

MARCELLO LAZZATI. D'accordo, ma bisogna porre un punto fermo. Il collega Colaianni sottolineava, in maniera forse eccessivamente « morbida », una questione fondamentale che ci spingerà a chiedere la verifica del numero legale al momento in cui si procederà alla prima votazione. Stiamo infatti discutendo di un provvedimento, sul quale abbiamo manifestato il nostro accordo – il che significa che in quest'aula si registra una vastissima convergenza su una serie di punti nevralgici, quali quelli inerenti alle funzioni dei magistrati, con particolare riferimento agli incarichi extragiudiziari che tanti problemi hanno destato – ed al quale si è affiancato un regolamento attuativo (peraltro formalmente ineccepibile) nel quale si stabiliscono princìpi affatto diversi da quelli che noi stiamo cercando di fissare. Infatti, all'articolo 3, lettera *g)* si parla di « funzioni di presidente di collegi arbitrali » e si fissano delle compatibilità la cui esclusione rappresenta un punto qualificante della proposta di legge al nostro esame.

La questione, quindi, non è più di opinioni o di interpretazioni di articoli giornalistici più o meno attendibili, ma del contenuto di un provvedimento che si muove esattamente nella direzione opposta a quella da noi indicata. Occorre perciò una presa di posizione forte della Commissione che ponga la questione in termini istituzionali. Dirò di più: non a caso ho sempre insistito e continuo ad insistere fino alla noia sulla geografia giudiziaria che rappresenta uno dei tempi più qualificanti alla nostra attenzione – ancor più del già importante provvedimento sulla responsabilità disciplinare – la cui discussione viene continuamente rinviata in ragione di quella subalternità, di cui parlavo prima, alla volontà del Governo. Francamente, non vedo altre possibili interpretazioni.

Noi non siamo disposti ad accettare una situazione del genere e rivendichiamo

le funzioni proprie della nostra Commissione: non possiamo certo star qui ad aspettare i comodi di un Governo e di un ministro che – lo sottolineo ancora una volta – non ci ha ancora voluto dare il piacere – ma forse a questo punto bisognerebbe parlare di dispiacere – di conoscerlo personalmente. Ribadisco, pertanto, che al momento della prima votazione, il nostro gruppo chiederà la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Onorevole Lazzati, lei ovviamente fa il suo mestiere e perciò utilizza gli strumenti regolamentari a sua disposizione. Torno però a dirle che il decreto del Presidente della Repubblica, oggi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, emana un regolamento che è una fonte subalterna alla legge. La contraddizione dunque è politica e lei ha tutto il diritto di sottolinearla.

Il problema che oggi ci si pone è questo: siccome gradirei che entro la settimana – a prescindere anche da altri provvedimenti all'ordine del giorno quale quello presentato dall'onorevole Senese e recante il numero 2711, del quale comunque mi impegno ad accelerare al massimo l'iter – concludessimo l'esame della proposta di legge sulla responsabilità disciplinare, chiedo alla Commissione di seguirmi in questo intendimento. Così facendo, dopo aver chiesto alla I Commissione di accelerare al massimo i tempi per l'espressione dei pareri prescritti, potremmo licenziare il provvedimento per il Senato.

Se la Commissione concorda, considerato che il Governo ha chiesto di disporre di un breve lasso di tempo per effettuare alcune verifiche, potremmo procedere intanto accantonando gli articoli dal 27 al 32 che trattano materie tra loro collegate.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda sull'esigenza, ripetutamente prospettata, di procedere rapidissimamente all'approvazione del provvedimento. Mi sono soltanto fatto carico di un problema pratico rappresentato dall'intenzione del Governo di presentare un emendamento in materia: è indubbiamente giusto che questa Commissione rivendichi la sua competenza ad occuparsi della materia, ma ciò non toglie che il provvedimento all'esame del Senato diventerà legge prima di questa. Per queste ragioni ritengo opportuno conferire un minimo di uniformità alle varie disposizioni.

Facendomi carico di tutto questo, mi impegno a prendere i contatti necessari a conoscere, entro domani mattina, l'orientamento del Governo per far sì che esso sia uniforme sia qui sia presso l'altro ramo del Parlamento.

MARCELLO LAZZATI. Affinché il Governo sia credibile e, quindi, per valutare se davvero guadagniamo e non perdiamo del tempo, pongo al sottosegretario una semplice domanda: qual è il giudizio che dà sul regolamento più volte richiamato, in particolare sul suo articolo 3, lettera *g)* ? Lo scopo della mia domanda è quello di conoscere quale sia, anche se in linea di massima, l'indirizzo del Governo per decidere se dare il nostro assenso all'accantonamento degli articoli dal 27 al 32, così come proposto dal presidente, che si occupano per l'appunto della materia oggetto di quel regolamento che – lo ripeto – ha un'impostazione diametralmente opposta.

SALVATORE SENESE. Mi sembra sia stata introdotta una variazione al programma dei lavori faticosamente elaborato ieri in Commissione. Poiché mi rendo conto dell'opportunità di accelerare l'iter del provvedimento sulla responsabilità dei magistrati, potremmo far slittare a martedì prossimo l'esame della proposta di legge per la revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti, posta al primo punto dell'ordine del giorno di domani.

NICOLA COLAIANNI. Concordo con la proposta del presidente di accantonare per il momento l'esame dell'articolo 27, in attesa dei chiarimenti preannunciati dal Governo. Per i successivi, non credo ricorrano gli estremi di un accantonamento perché il Governo ha già avuto modo di chiarire al Senato la propria posizione.

PRESIDENTE. Ritengo che le materie recate dagli articoli dal 27 al 32 siano tra loro connesse. Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare gli articoli dal 27 al 32.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 33:

ART. 33.

(Incompatibilità per vincoli di parentela, coniugio o affinità).

1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale esercita le funzioni di magistrato il coniuge, un parente o un affine fino al terzo grado. Il Consiglio superiore della magistratura può tuttavia derogare al divieto qualora, tenuto conto anche del numero delle sezioni che compongono l'ufficio, ritiene che non sussistono motivi di intralcio al corretto e regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e che non è compromessa la credibilità della funzione giudiziaria.

2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense il coniuge o un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un affine in linea retta, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, anche in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività si svolgono in ambiti assolutamente distinti;

b) nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un affine in linea retta è imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o è sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

MARCELLO LAZZATI. Vorrei far notare che, ad esempio, l'articolo 29 del provvedimento non contrasta affatto con il più volte richiamato regolamento attuativo del decreto legislativo 3 febbraio 1993. Sulla base di queste disposizioni, infatti, i magistrati amministrativi potrebbero continuare a far parte di collegi arbitrali.

ETTORE PAGANELLI. Non lo abbiamo affatto approvato.

MARCELLO LAZZATI. D'accordo, ma non vedo emendamenti miranti a modi-

ficarlo. Il regolamento in questione, quindi, non contrasterebbe affatto con norma successiva ancorché preminente, qual è la legge.

Chiedo, pertanto, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Onorevole Lazzati, senza bisogno di procedere ad una formale verifica del numero legale, ne rilevo direttamente la mancanza; ritengo pertanto opportuno rinviare a domani il seguito della discussione. Propongo altresì di anticipare alle 9 la seduta in sede legislativa già prevista per le 9,30.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 26 ottobre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-2LG-36
Lire 500